

Collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2018
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Conversione in
Legge n.172 del 4 dicembre 2017
(pubblicata nella GU n.284 del 5/12/2017)
in vigore dal 6 dicembre 2017
del
Decreto Legge 16 ottobre 2017 n.148
(pubblicato nella GU n.242 del 16 ottobre 2017)
in vigore dal 16 ottobre 2017

Argomento	Commento sintetico	Decorrenza
Titolo I		
Art. 1 Estensione della definizione agevolata dei carichi	Viene riproposta l'agevolazione ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali già prevista nel D.L. 193/2016 con alcune novità. Si tratta di una nuova opportunità per gli esclusi dalla precedente rottamazione e per chi non è riuscito ad eseguire il pagamento di una o di tutte le rate scadenti entro il 30 novembre ; inoltre la rottamazione viene estesa ai ruoli affidati al Concessionario a partire dal 2000 e fino al 30/9/2017 . Le novità possono così sintetizzarsi: 1) Proroga dei termini di versamento: tutti i soggetti che, avendo presentato l'istanza di definizione entro il 21/4/2017, non hanno eseguito nei termini il pagamento delle rate possono eseguire il versamento delle rate scadute a luglio, settembre e novembre entro il 07/12/2017; in sede di conversione è stata inoltre posticipata la scadenza della quarta rata prevista nel mese di aprile: il nuovo termine è fissato nel mese di luglio 2018; 2) Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: Possono essere estinti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016:	16/10/2017

- a) che non siano stati oggetto di richiesta di definizione agevolata presentata entro il **21/04/2017**;
- b) compresi in piani di rateazione in corso al **24/10/2016** con rate scadute e non pagate al **31/12/2016**, per i quali il debitore non è stato ammesso alla precedente definizione agevolata.

La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 15 maggio 2018.

Entro il 30/6/2018 l'agente della riscossione comunica al debitore con rate scadute l'importo complessivo delle rate dovute al 31/12/2016 e non pagate; l'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31/7/2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina l'improcedibilità dell'istanza.

Entro il 30 settembre 2018, sia nel caso a) che nel caso B) se le rate sono state pagate, il debitore riceve la comunicazione dell'importo dovuto per la definizione agevolata. Il pagamento dovrà essere eseguito in un'unica soluzione o in un

massimo di 3 rate:

- l'80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2018;**
- il restante 20% entro il 28 febbraio 2019.**

3) Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017:

è possibile usufruire della definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2017 al 30/9/2017 presentando apposita istanza entro il 15/5/2018.

L'agente della riscossione invierà la comunicazione delle somme da versare entro il 30/6/2018 e il

	<p>pagamento potrà essere eseguito in un'unica soluzione o in un numero massimo di cinque rate di cui quattro nel 2018 (luglio, settembre, ottobre e novembre) e l'ultima in febbraio 2019.</p> <p>Definizione entrate enti locali</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (6/12/2017) gli enti locali possono adottare atti che prevedano l'esclusione delle sanzioni relative ad entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017.</p>	6/12/2017
<p>Art. 1-ter</p> <p>Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute</p>	<p>E' prevista la non applicazione di sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture (prevista dall'art.21 DL 78/2010 e dall'art.1, c.3 D.Lgs 127/2015) relative alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28/2/2018.</p> <p>E' prevista la facoltà di trasmettere i dati delle fatture con cadenza semestrale. E' prevista una semplificazione rispetto ai dati delle fatture da trasmettere. Dovranno essere comunicati i dati relativi a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - partita Iva dei soggetti coinvolti; - codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni; - data e numero della fattura; - base imponibile, aliquota, Iva dell'operazione; - tipologia dell'operazione se l'Iva non è indicata in fattura. <p>E' prevista la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo (art.6, c. 1 e 6, DPR 695/1996) in luogo dei dati delle singole emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente. Con riferimento al documento riepilogativo dovranno essere inviati i seguenti dati: partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, data e numero del documento riepilogativo, imponibile complessivo e Iva</p>	6/12/2017

	<p>complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.</p> <p>E' previsto l'esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art.34, c.6 DPR 633/72, situati nelle zone montane di cui all'art.9 del DPR 601/1973 (Tale esonero era già previsto nell'art.21, c.1 DL 78/2010, come riformulato dal DL 193/2016).</p> <p>Per le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, c.2 D.Lgs. 165/2001) è previsto l'esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti di consumatori finali.</p> <p>E' stato adeguato il testo dell'art.1, c.6 D.Lgs. 127/2015 per uniformare il trattamento sanzionatorio dell'invio dati fatture per opzione (previsto dal D.Lgs 127/2015) con l'invio dei dati per obbligo (previsto dal DL 193/2016).</p>	
<p>Art. 2</p> <p>Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali</p>	<p>E' prevista la sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, per le persone fisiche e le imprese che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza e la sede legale (o la sede operativa) nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti.</p> <p>E' escluso il rimborso di quanto già versato. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti, è applicabile la causa di non punibilità di forza maggiore.</p> <p><u>Comma 3-bis</u></p> <p>La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nonché dagli atti di accertamento esecutivi è subordinata alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione integrata dalla dichiarazione, di inagibilità della casa sede di abitazione, ovvero dello studio professionale o dell'azienda.</p>	<p>16/10/2017</p> <p>6/12/2017</p>

	<p>I soli contribuenti della provincia di Livorno persone fisiche e imprese che alla data del 09/09/2017 avevano la residenza e la sede legale (o la sede operativa) in tale provincia, ma privi della possibilità di dichiarare la sussistenza della condizione di inagibilità della casa sede di abitazione, ovvero dello studio professionale o dell'azienda, hanno diritto alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo intercorrente tra il 9/9/2017 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017 (05/12/2017) e sono tenuti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti tributari entro il 19 dicembre 2017, anziché entro la data del 16 ottobre 2018, fissata come termine per i soggetti che siano in possesso della totalità dei requisiti .</p> <p>Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.</p> <p><u>Comma 5-bis e 5-ter</u></p> <p>Disposizioni per i comuni dell'isola di Ischia colpiti di sisma del 21 agosto 2017: Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.</p> <p>Prorogata al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, già fissata al 19/12/2017 (rif.art.1, c.5, del DI 20/10/2017). La sospensione è subordinata alla presentazione della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità - totale o parziale - della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.</p> <p>Gli adempimenti e versamenti in scadenza nel periodo oggetto della sospensione, dal 21/08/2017 al 30/09/2018, devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Non è dato luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Con riferimento ai fabbricati situati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017 e per i quali è stata dichiarata l'inagibilità</p>	<p>16/10/2017</p> <p>6/12/2017</p>
--	---	------------------------------------

	<p>totale o parziale all'autorità comunale entro il 28/02/2018, fino alla completa ricostruzione e ripristino di agibilità, e comunque fino all'anno di imposta 2018 è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i redditi dei predetti fabbricati non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES; - i predetti fabbricati, a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale IMU e dalla TASI. <p><u>Comma 6-sexies, 6-septies, 6-octies</u> I commi 6-sexies, 6-septies, 6-octies contengono disposizioni atte a favorire la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Sono descritte le modalità di concessione e determinazione di un contributo in conto capitale, nonché le condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento di detto contributo.</p> <p>È modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma. Viene quindi riformulato l'art. 48 comma 13 del D.L. 189/2016, per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi sospesi devono essere effettuati entro il <u>31 maggio 2018</u> (viene posticipato il termine del 30 ottobre 2017); - è possibile rateizzare fino ad un massimo di <u>24 rate mensili</u> di pari importo (erano 18) a decorrere dal mese di maggio 2018. 	<p>6/12/2017</p> <p>16/10/2017</p>
<p>Art. 2-bis</p> <p>Modifiche al DL 17/10/2016 n.189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli</p>	<p>Sono previste inoltre norme altresì in materia di ricostruzione post sisma anche con riferimento agli eventi sismici del 2009 (sisma Abruzzo) e del 2012 (sisma Emilia Romagna).</p> <p><u>Comma 8 Sisma Abruzzo</u> Contiene disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito</p>	<p>6/12/2017</p>

<p>eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/216</p>	<p>danni ulteriori a seguito degli eventi sismici del 2016-2017.</p> <p><u>Comma 21 e 22 Sisma Centro Italia</u></p> <p>Proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti, nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali.</p> <p>La proroga è rivolta alle attività economiche e produttive e ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.</p> <p>Per quanto riguarda le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere è prorogato al 31 dicembre 2020.</p> <p>Il comma 22 dispone che limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (casi previsti dal comma 6 dell'art.14 del D.L. n. 244/2016), i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.</p> <p>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.</p> <p>Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario non fornisce tali</p>	
--	---	--

informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6 (attività economiche o prime case distrutte o inagibili localizzate in una 'zona rossa'), senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.

Comma 24 Sisma Centro Italia

La sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, è prorogata al 31 maggio 2018. Le autorità di regolazione provvedono con propri provvedimenti a rateizzare i pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a 36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, da compensare con eventuali misure perequative.

Comma 26 Sisma Centro Italia

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

Comma 43 e 44 Sisma Emilia

Con riferimento al sisma del 2012, è riportato il nuovo elenco dei comuni che dal 02 gennaio 2019 saranno interessati dalla proroga dello stato di emergenza. Il nuovo elenco comprende i comuni di: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro,

	<p>San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Torre del Reno, Vigarano Mainarda.</p> <p>Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione, con le risorse previste dalla legislazione vigente, lo stato di emergenza, in relazione al sisma del maggio 2012, è prorogato al 31 dicembre 2020.</p>	
<p>Art. 2-ter</p> <p>Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate dagli eventi climatici avversi nel 2017</p>	<p>Al fine di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna è previsto un contributo in favore delle aziende agro pastorali interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.</p> <p>Tale contributo è suddiviso in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 milioni di euro per l'anno 2017; - 15 milioni per l'anno 2018; <p>in favore delle aziende agropastorali della regione Sardegna che hanno subito danni conseguenti agli eventi climatici avversi nel corso del 2017. Il contributo è erogato a titolo di "concorso all'attività di indennizzo" disposto nei confronti delle menzionate aziende.</p>	6/12/2017
<p>Art. 3</p> <p>Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.</p>	<p>Viene modificato il comma 1bis dell'art.17ter DPR 633/72.</p> <p>In base a tale modifica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 lo split payment dovrà essere applicato per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; - Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.17ter DPR 633/72 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; - Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.1, n.2) del Codice Civile direttamente dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri; - Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.2359, c.1, n.1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.17ter DPR 633/72 o da enti e società elencate nelle lettere 	Fatture emesse dal 1/1/2018

	<p>0a), 0b),a,c) del riformulato c.1bis dell'art.17ter DPR 633/72;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.17ter DPR 633/72 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a), b) del riformulato c.1bis dell'art.17ter DPR 633/72; - Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini Iva o in un indice alternativo di riferimento del mercato azionario da stabilire con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. <p>Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento saranno stabilite le modalità di attuazione di questa disposizione.</p>	
<p>Art. 4</p> <p>Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari in materia di audiovisivo</p>	<p>L'articolo 57-<i>bis</i> del D.L. 50/2017, in sede di conversione in Legge, ha introdotto "<i>incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali</i>". Nel dettaglio, è prevista dal 2018 l'attribuzione di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on-line), nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di natura analogica, effettuati nell' anno precedente.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ma sale al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. Per ottenere il bonus occorre inviare istanza nella forma di comunicazione telematica (una "prenotazione") su specifica piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le modalità e i criteri attuativi sono demandati ad un DPCM di prossima emanazione, a cura del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</p> <p>L'art.4, c.1, del DL 148/2017 ha introdotto un nuovo comma nella sopra indicata norma istitutiva del tax credit prevedendo che, <i>in sede di prima attuazione</i>, il credito d'imposta è riconosciuto anche sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal</p>	<p>16/10/2017</p>

	<p>24/6/2017 al 31/12/2017 ma <u>esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line</u>. Il beneficio, tuttavia, è concesso purché il valore degli investimenti superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati <u>sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016</u> (24/6 - 31/12/2016)</p>	
<p>Art. 5 Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018</p>	<p>Vengono modificati gli aumenti delle aliquote Iva previsti dalla legge 190/2014 (art.1, c.718). In base a tale modifica dal 1° gennaio 2018 l'aliquota Iva del 10% verrà incrementata di 1.14 punti percentuali e di ulteriori 0.86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019. Rimangono invariati gli aumenti previsti per l'aliquota ordinaria del 22%, stabiliti dalla Legge 190/2014 (art.1, c.718, l.b).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>N.B.: La sterilizzazione degli aumenti IVA per il 2018 previsti dalle clausole di salvaguardia è parziale ma sarà completata, in base a quanto promesso dal Governo", con l'emanazione della legge di bilancio.</p> </div> <p>Viene inoltre previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 10 milioni di euro per il 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi (dalla legge 190/2014, art.1, c.718, l.c) era stato previsto che l'importo delle maggiori entrate fosse stabilito in 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi).</p>	1/1/2018
<p>Art. 5-ter Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore</p>	<p>L'abrogazione della disposizione denominata "+ DAI – VERSI" di cui all'art.14 del D.L. 35/2005, avrà effetto a partire dal 01/01/2018; tale decreto prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di ONLUS e APS, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato e</p>	1/1/2018

	nella misura massima di 70.000 euro annui.	
Art. 5-quater Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	All'art. 83 c. 5 del codice del Terzo Settore è prevista una detrazione del 19% dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso. L'art. 5-quater modifica la soglia massima di contributi detraibili, ripristinando quanto in precedenza previsto da TUIR. La detrazione spetta quindi per un importo <u>non superiore</u> a 1.300 euro (mentre prima della modifica la detrazione spettava per un importo superiore a 1.300 euro).	6/12/2017
Art. 5-quinquies Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali	Tra gli oneri detraibili di cui all'art. 15, c. 1 lett. c) TUIR vengono inseriti gli alimenti a fini medici speciali ricompresi nella sezione A1 del Registro nazionale istituito ai sensi dell'art.7 del DM 8 giugno 2001. Rientrano nell'agevolazione, ad esempio, gli alimenti per chi soffre di patologie metaboliche congenite e gli alimenti per i soggetti diabetici. Sono invece esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e quelli per celiaci. L'agevolazione si applica limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e 2018.	6/12/2017
Art. 5-sexies Interpretazione autentica dell'art.104 del DLgs 2/8/2017 n.117	(Riforma del Terzo Settore) Viene precisato, colmando un vuoto temporale, che l'abrogazione o la modifica di talune disposizioni fiscali, previste dal Codice del Terzo Settore, hanno effetto dal 01/01/2018. Ciò in quanto continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2017 le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni previste per A.P.S e ONLUS precedenti la Riforma.	6/12/2017
Art. 5-septies Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero	In sede di conversione in legge del decreto, è stato introdotto un emendamento che dispone la possibilità di regolarizzare attività e somme detenute all'estero da parte di: - soggetti residenti in Italia, o loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE; - soggetti che hanno prestato attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.	6/12/2017

Questi soggetti potranno regolarizzare le violazioni relative all'omissione nel quadro RW di attività e somme detenute all'estero, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, su conti correnti o su libretti di risparmio effettuando il versamento del 3% del valore di tali attività e giacenze al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Tale possibilità è ammessa anche per le somme e attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

Si precisa che i soggetti residenti in Italia, che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, godono di un esonero dalla compilazione del quadro RW con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa, limitatamente però al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

Per fruire della regolarizzazione, il contribuente deve presentare, entro il 31 luglio 2018, specifica istanza e provvedere al versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 DLgs 241/1997, oppure in tre rate mensili di pari importo (30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre 2018).

La regolarizzazione si perfeziona con il totale versamento dell'importo dovuto quindi all'atto del versamento in unica soluzione o dell'ultima rata.

Per le sole attività oggetto di regolarizzazione, i termini di accertamento e di irrogazione sanzioni in scadenza al 1° gennaio 2018 slittano al 30 giugno 2020.

La regolarizzazione in commento non è applicabile alle attività e alle somme già oggetto di voluntary disclosure; la norma precisa anche che non si darà luogo al rimborso delle somme già versate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno diramate ulteriori disposizioni attuative.

Titolo III		
Art. 8-bis Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati	Viene prevista una deroga al periodo di efficacia dell'opzione da effettuare per godere del regime previsto per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/15). Tale opzione, infatti, produrrà gli effetti per il quadriennio 2017-2020 in luogo del quinquennio con inizio 1/01/2016 e termine 2020. Di conseguenza, in riferimento al periodo d'imposta 2016, resta applicabile il disposto di cui alla L. 238/10 e, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di restituzione delle eventuali maggiori imposte versate per l'annualità 2016. Le agevolazioni di cui al regime degli impatriati si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria "de minimis"."	6/12/2017
Art. 9-bis Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi	Aperta anche ai liberi professionisti <u>anche non organizzati in Ordini o Collegi</u>, la possibilità di costituire Confidi, consorzi di garanzia collettiva fidi.	6/12/2017
Art. 11-bis Modifica all'art.36 del DL 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6/8/2008 n.133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa	(Firma Digitale) In materia di semplificazione e riduzione dei costi per le imprese l'articolo prevede la possibilità di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti di natura fiscale quali: trasformazione, fusione e scissione, trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda per le imprese soggette a registrazione.	6/12/2017
Art. 17-ter Disposizioni in materia di 5 per mille	(Aree protette) Un decreto ministeriale, stabilirà le modalità di accesso, la formazione degli elenchi e il riparto ed erogazione dei contributi.	6/12/2017

<p>Art. 19</p> <p>Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore</p>	<p>L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti d'autore di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva.</p> <p>Per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>	<p>16/10/2017</p>
<p>Art. 19 quinquies</p> <p>Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche</p>	<p>La vendita dei prodotti contenenti nicotina (sigarette elettroniche) è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite.</p> <p>Per gli esercizi di vicinato con attività esclusiva di vendita dei prodotti con nicotina già attivi prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno stabilite con apposito decreto le modalità di ottenimento dell'autorizzazione ed i relativi requisiti. Fino a tale momento gli esercizi in attività possono proseguire regolarmente la vendita.</p> <p>Infine è vietata la vendita a distanza (quindi anche on-line) delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica.</p>	<p>6/12/2017</p>
<p>Art. 19-octies</p> <p>Disposizioni in materia di riscossione</p>	<p><u>Notifica delle cartelle di pagamento</u></p> <p>Se la notifica di una cartella di pagamento è eseguita da messi comunali o da agenti della polizia municipale, e ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi da quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.</p> <p><u>Proroga dei termini per adempimenti dei contribuenti</u></p> <p>In presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione di obblighi dichiarativi e comunicativi relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i termini per</p>	<p>6/12/2017</p>

	<p>la loro esecuzione possono essere prorogati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, d’intesa con il Mef.</p> <p>La proroga deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione degli adempimenti.</p> <p>La proroga può essere concessa anche in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti da eseguire.</p> <p><u>Regolarità dei registri IVA</u> La tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA acquisti e vendite è considerata regolare anche se non è stata eseguita la stampa su cartaceo nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta fatta dai verificatori.</p>	
<p>Art. 19 quaterdecies</p> <p>Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati</p>	<p>E’ stato inserito nella Legge n. 247/2012 che disciplina l’Ordinamento della professione Forense italiano, il nuovo art. 13-bis in materia di Equo compenso all’avvocato e clausole vessatorie.</p> <p>La norma disciplinerà i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento della professione forense, anche in forma associata o societaria, <u>in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese,</u> con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese (si presumono tali salvo prova contraria). Viene considerato equo il compenso determinato nelle predette convenzioni quando risulta</p> <p>proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale.</p> <p>La norma stabilisce quando le clausole contenute nelle dette convenzioni di considerano vessatorie: quando determinano un significativo squilibrio</p>	<p>6/12/2017</p>

	<p>contrattuale a carico dell'avvocato. La norma prosegue poi nell'elencazione di tipologie di clausole che sono da considerarsi vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Le clausole considerate vessatorie sono nulle (nullità parziale, il contratto rimane valido per il resto) e la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.</p> <p>La norma disciplina i termini e principi relativi all'azione di nullità delle clausole (24 mesi dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni).</p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo in commento, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.</p>	
<p>Art. 20</p> <p>comma 8-bis</p> <p>comma 8-ter</p> <p>comma 8- quater</p> <p>Disposizioni finanziarie</p> <p>Detrazione d'imposta per studenti fuori sede</p>	<p>In relazione alla detrazione d'imposta per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, limitatamente agli anni 2017 e 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è eliminato il requisito della residenza in una provincia diversa da quella dell'università frequentata - rimane il requisito dei 100 km di distanza del luogo di residenza per ottenere la detrazione, ma tale distanza è ridotta a 50 km per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate. 	6/12/2017
<p>Art. 21</p> <p>Entrata in vigore</p>	<p>Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n.242 del 16/10/2017)</p> <p>La Legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 5/12/2017</p>	<p>16/10/2017</p> <p>6/12/2017</p>